

# REGOLAMENTO GENERALE DEI FONDI DISPONIBILI

## I. Disposizioni generali

### 1. Oggetto

Il presente Regolamento descrive le caratteristiche generali dei Fondi proposti nell'ambito dei contratti *Unit-Linked* di WEALINS S.A.

### 2. Schede d'informazione e Lista e informazioni essenziali dei Fondi disponibili

Le informazioni essenziali relative ai Fondi Interni Collettivi e Fondi Esterni disponibili nell'ambito dei contratti *Unit-Linked* di WEALINS S.A. sono descritte dettagliatamente nelle relative "Schede d'informazione" e nella "Lista e informazioni essenziali dei Fondi disponibili". La Compagnia si riserva il diritto di proporre ai Contraenti nuovi Fondi successivamente alla stipula del Contratto; in tal caso, la predetta Lista sarà aggiornata a seguito dell'inserimento dei nuovi Fondi.

Le informazioni relative al Fondo Interno Dedicato e Fondo Assicurativo Specializzato dipendono della strategia d'investimento definita dal Contraente rispettivamente degli investimenti nel Fondo Assicurativo Specializzato al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

Pertanto, tali informazioni sono indicate direttamente nella Polizza.

### 3. Tipologie di Fondi

La Compagnia offre al Contraente la scelta tra i seguenti Fondi:

- a. Fondi Interni Collettivi;
- b. Fondi Interni Dedicati;
- c. Fondi Assicurativi Specializzati;
- d. Fondi Esterni del tutto assimilabili a organismi d'investimento collettivo di risparmio (OICR).

La Compagnia attribuisce a ciascuno di essi un numero di identificazione seguito dall'acronimo del Fondo in questione (es. FID per Fondo Interno Dedicato, FAS per Fondo Assicurativo Specializzato, FIC per Fondo Interno Collettivo e FE per Fondo Esterno).

### 4. Informazioni sui Fondi

Per ogni Fondo Interno Collettivo o Fondo Esterno oggetto dell'investimento, il Contraente ha il diritto, su sua richiesta, di ricevere gratuitamente dalla Compagnia le seguenti informazioni o, se del caso, il KID.

#### Fondi Interni Collettivi

- a. la denominazione del Fondo;
- b. l'identità del gestore finanziario;
- c. la valuta di denominazione del Fondo;
- d. il tipo di Fondo Interno secondo la classificazione del punto 5.1.1. della Circolare 15/3 del CAA;
- e. la strategia d'investimento del Fondo compresa la sua eventuale specializzazione in determinati settori geografici o economici;
- f. l'indicazione se il Fondo può investire in fondi alternativi;
- g. indicazioni relative al profilo dell'investitore tipo o all'orizzonte temporale di investimento;
- h. la data di inizio dell'operatività del Fondo o in mancanza la sua data di chiusura;
- i. il rendimento storico annuale del Fondo degli ultimi cinque anni o, in mancanza, dalla data di inizio dell'operatività;
- j. il parametro di riferimento (benchmark) al quale il Fondo si dovrebbe attenere o, in mancanza, di tale riferimento esplicito, uno o più benchmark ai quali potrebbero essere paragonati i rendimenti del Fondo Interno;
- k. il luogo dove si possono trovare o consultare i dati relativi alla contabilità separata del Fondo Interno;
- l. le modalità di valorizzazione e, in mancanza, di pubblicazione dei Valori Netti d'Inventario del Fondo;
- m. le modalità di riscatto delle Quote;
- n. la destinazione dei proventi.

Per i Fondi Interni sottoposti all'obbligo di pubblicazione di un documento contenente le informazioni chiave (*Key Information Document* o KID) secondo quanto disposto dalla regolamentazione PRIIPS, la Compagnia può sostituire la comunicazione delle suddette informazioni con quelle del KID summenzionato.

#### Fondi Esterni

- a. il nome del Fondo ed eventualmente del Fondo sottostante;
- b. il nome della società di gestione del Fondo o del fondo sottostante;
- c. la politica di investimento del Fondo, compresa la sua eventuale specializzazione in determinati settori geografici o economici;
- d. ogni indicazione esistente nello Stato di origine del Fondo o, in mancanza, nello Stato di residenza del Contraente riguardo a una classificazione del Fondo in relazione al rischio o al profilo dell'investitore tipo;
- e. la nazionalità del Fondo e l'autorità competente in materia di vigilanza prudenziale;
- f. la conformità o meno alla direttiva modificata 85/611/CEE;
- g. la data di inizio dell'operatività del Fondo o in mancanza la sua data di chiusura;
- h. il rendimento storico annuale del Fondo degli ultimi cinque anni o, in mancanza, dalla data di inizio dell'operatività;
- i. l'indirizzo elettronico dove possono essere ottenuti o consultati i prospetti e i rapporti annuali e semestrali del Fondo;
- j. le modalità di pubblicazione dei valori netti d'inventario;
- k. ogni eventuale restrizione del diritto di rimborso delle Quote alla prima domanda;
- l. la destinazione dei proventi.

Per i Fondi Esterni sottoposti a obbligo di pubblicazione di un documento contenente le informazioni chiave (*Key Information Document* o KID) secondo quanto disposto dal regolamento PRIIPS, la Compagnia può sostituire la comunicazione delle suddette informazioni con quella del KID summenzionato.

Il Contraente riceverà inoltre l'Allegato MOP contenente l'elenco esaustivo dei Fondi disponibili che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, o che perseguono un obiettivo di investimento sostenibile.

Ulteriori informazioni su questi Fondi sono disponibili nei rispettivi Allegati SFDR. Questi allegati sono disponibili sul sito web di WEALINS S.A. (<https://wealins.com/fr/liste-des-fonds>).

Le informazioni sopra citate possono essere richieste gratuitamente presso la Compagnia per ciascuno dei Fondi selezionati al momento dell'investimento in quei Fondi.

Il Contraente ha il diritto di ricevere annualmente e gratuitamente una versione aggiornata di queste informazioni al momento della comunicazione annuale dell'evoluzione del proprio Contratto. In particolare, il Contraente potrà richiedere di essere informato sull'ultima performance annuale dei Fondi sottostanti il suo Contratto.

La Compagnia rende disponibile sul proprio sito Internet [www.wealins.com](http://www.wealins.com) i link ad altri siti sui quali possono essere consultati:

- il prospetto e il rendiconto periodico dei Fondi Esterni;
- il valore della quota dei Fondi Esterni.

Il Contraente ha diritto di richiedere in ogni momento alla Compagnia in forma scritta, all'indirizzo riportato nel DIP aggiuntivo IBIP, il valore della quota del Fondo Interno o della quota o azione dei Fondi Esterni e i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale assicurato nozionale di euro cento. La Compagnia fornisce riscontro al Contraente entro venti giorni dalla richiesta.

## 5. Classificazione del Contraente

Il Contraente è classificato dal punto di vista regolamentare in una delle Categorie previste, secondo la situazione patrimoniale dichiarata e l'importo del premio:

- la Categoria N è quella di default;
- la Categoria A include i Contraenti che hanno investito un minimo di 125.000 euro nell'insieme dei propri contratti presso la Compagnia e che dichiarano di possedere un patrimonio in valori mobiliari di almeno 250.000 euro;
- la Categoria B include i Contraenti che hanno investito un minimo di 250.000 euro nell'insieme dei propri contratti presso la Compagnia e che dichiarano di possedere un patrimonio in valori mobiliari di almeno 500.000 euro;
- la Categoria C include i Contraenti che hanno investito un minimo di 250.000 euro nell'insieme dei propri contratti presso la Compagnia e che dichiarano di possedere un patrimonio in valori mobiliari di almeno 1.250.000 euro;
- la Categoria D include i Contraenti che hanno investito un minimo di 1.000.000 euro nell'insieme dei propri contratti presso la Compagnia e che dichiarano di possedere un patrimonio in valori mobiliari di almeno 2.500.000 euro.

Per patrimonio mobiliare si intende il valore totale degli strumenti finanziari di proprietà del Contraente, più i depositi bancari e i contratti di assicurazione vita e di capitalizzazione, meno i debiti di qualsiasi natura.

La classificazione del Contraente in una delle 5 Categorie determina, salvo deroga espressamente accettata dalla Compagnia, le classi di attivi ammissibili per il Contratto ed i limiti d'investimento a esso applicabili, secondo le previsioni della "Circolare 15/3 del *Commissariat aux Assurances* relativa alle regole d'investimento per i prodotti di assicurazione-vita legati a fondi d'investimento", descritte nel "Regolamento generale dei Fondi disponibili" ("Regolamento generale"), documento che è parte integrante del kit di sottoscrizione.

## II. Fondi Interni Collettivi

### 1. Definizione di Fondo Interno Collettivo

Il Fondo Interno Collettivo è un Fondo costituito dalla Compagnia, ma gestito separatamente dalle altre attività della Compagnia stessa.

Un Fondo Interno Collettivo non offre alcuna garanzia di rendimento minimo da parte della Compagnia ed è aperto alla sottoscrizione di una pluralità di Contraenti.

### 2. Limiti generali d'investimento dei Fondi Interni Collettivi

La strategia d'investimento di ciascun Fondo Interno Collettivo dovrà, in ogni modo, rispettare i limiti d'investimento fissati dal *Commissariat aux Assurances* (qui di seguito "CAA"), organo di vigilanza delle compagnie assicurative di diritto lussemburghese.

I Fondi Interni Collettivi possono essere di tipo N, A, B, C e D, accessibili ai Contraenti delle Categorie N, A, B, C e D, quali indicati in precedenza. La Compagnia si riserva il diritto di fissare dei limiti d'investimento più restrittivi di quelli generali ammessi dal CAA. Gli attivi ammissibili nei diversi tipi di Fondi Collettivi così come le regole e i limiti di investimento sono descritte nell'Allegato 1 del presente Regolamento.

### 3. Strategia d'investimento specifica a ogni Fondo Interno Collettivo

Per ogni Fondo Interno Collettivo, la Compagnia definisce la strategia d'investimento del Fondo e i suoi obiettivi finanziari, descritti dettagliatamente nella relativa "Scheda d'informazione" e nel suo KID.

A titolo di esempio, la Compagnia indicherà se il Fondo Interno Collettivo investirà principalmente in Fondi Esterni o se al contrario si prevedono investimenti diretti, se una categoria di attivi, come le azioni o le obbligazioni, saranno privilegiate, se è prevista una specializzazione in determinati settori geografici o economici, se si ricercano rendimenti regolari o incrementi di capitale, etc.

La Compagnia potrà anche fissare per ogni Fondo dei limiti d'investimenti globali e per emittenti più restrittivi di quelli generali ammessi dal CAA.

#### 4. Modifica sostanziale della strategia d'investimento e chiusura di un Fondo Interno Collettivo

A parte il caso di Fondi Interni Collettivi creati con durata limitata, se per qualsiasi ragione, la Compagnia mettesse fine alle attività di un Fondo Interno Collettivo o ne modificasse sostanzialmente la strategia d'investimento, rendendola, di fatto, non più compatibile con la descrizione fornita inizialmente al Contraente, la Compagnia proporrà al Contraente, tramite procedura di consultazione qui di seguito descritta, diverse opzioni che comprendono almeno le seguenti tre possibilità:

- a. lo *Switch* gratuito verso un altro Fondo, sia Interno che Esterno, che presenti una strategia d'investimento e un livello di costi del tutto simili a quelli del Fondo chiuso o la cui politica è cambiata;
- b. lo *Switch* gratuito verso liquidità o forme equivalenti;
- c. la rescissione del Contratto di assicurazione senza l'applicazione di alcun costo di riscatto a meno che il Valore delle Quote nel Fondo in questione risulti inferiore al 20% del valore totale del Contratto; in quest'ultimo caso la possibilità di riscatto gratuito sarà limitata alle Quote del Fondo in questione.

Nel caso in cui il Contraente non si manifesti al momento della procedura di consultazione qui di seguito descritta, la Compagnia effettuerà lo *Switch* gratuito verso Fondi senza rischio d'investimento (opzione b, opzione automatica).

Prima della chiusura o della modifica sostanziale della strategia d'investimento di un Fondo Interno Collettivo, la Compagnia s'impegna a inviare all'insieme dei Contraenti che detengono le Quote del Fondo di prossima chiusura o di cui si modificherà sostanzialmente la strategia d'investimento, una lettera che:

- a. richiederà le possibili opzioni (tra cui le tre di cui sopra) ivi comprese le loro eventuali conseguenze, ad esempio a livello fiscale;
- b. richiederà l'opzione automatica in caso in cui il Contraente non si sia manifestato al momento della procedura di consultazione;
- c. inviterà il Contraente a confermare o modificare l'opzione automatica;
- d. indicherà che, in mancanza di una risposta entro 60 giorni, sarà applicata l'opzione automatica.

#### 5. Proprietà degli attivi del Fondo

Il Contraente è cosciente che gli attivi del Fondo Interno Collettivo sono di proprietà della Compagnia. In caso di liquidazione della stessa, il Contraente che ha sottoscritto un contratto di assicurazione legato a un Fondo Interno Collettivo dispone solo di un privilegio comune a tutti gli assicurati come previsto dall'Art. 118 della Legge del 15 dicembre 2015 sul settore delle assicurazioni del Lussemburgo. Egli non beneficerà di alcun diritto preferenziale rispetto agli attivi del Fondo Interno Collettivo nei confronti degli altri Contraenti.

#### 6. Rischi finanziari

Il Contraente è cosciente che gli attivi del Fondo Interno Collettivo sono esposti a oscillazioni dei mercati finanziari e che i rendimenti annunciati e realizzati nel passato non costituiscono alcuna garanzia per il futuro.

#### 7. Contabilità del Fondo Interno Collettivo

Ogni Fondo Interno Collettivo tiene una contabilità separata conformemente alle istruzioni del CAA. Tali informazioni contabili possono essere messe a disposizione dei Contraenti ove ne facciano richiesta.

### III. Fondi Interni Dedicati

#### 1. Definizione di Fondo Interno Dedicato

Il Fondo Interno Dedicato è un Fondo costituito dalla Compagnia, ma gestito separatamente dalle altre attività della Compagnia stessa.

Un Fondo Interno Dedicato non offre alcuna garanzia di rendimento minimo da parte della Compagnia ed è aperto alla sottoscrizione di un solo Contraente.

#### 2. Limiti generali d'investimento dei Fondi Interni Dedicati

La strategia d'investimento dovrà, in ogni modo, rispettare i limiti d'investimento fissati dal CAA.

I Fondi Interni Dedicati possono essere di tipo A, B, C e D, accessibili ai Contraenti delle Categorie A, B, C e D, quali indicati in precedenza.

#### 3. Regole e limiti d'investimento

Al momento della sottoscrizione del Contratto il Contraente sceglie la strategia d'investimento legata al Fondo Interno Dedicato, nella quale saranno definite in dettaglio le regole e i limiti d'investimento specifici a quel Fondo. Tale strategia d'investimento sarà riportata in un apposito Allegato alla Polizza.

#### 4. Modifica della strategia d'investimento

Il Contraente può, in qualsiasi momento, modificare la strategia d'investimento iniziale rispettando in ogni caso i limiti generali d'investimento descritti nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale modifica sarà inserita in un Allegato alla Polizza.

#### 5. Proprietà degli attivi del Fondo

Il Contraente è cosciente che gli attivi del Fondo Interno Dedicato sono di proprietà della Compagnia. In caso di liquidazione della stessa, il Contraente di un contratto di assicurazione legato a un Fondo Interno Dedicato dispone solo di un privilegio comune a tutti gli assicurati come previsto dall'Art. 118 della Legge del 15 dicembre 2015 sul settore delle assicurazioni del Lussemburgo. Egli non beneficerà di alcun diritto preferenziale rispetto agli attivi del Fondo Interno Dedicato, che lo metta in una situazione privilegiata in confronto agli altri Contraenti.

#### 6. Rischi finanziari

Il Contraente è cosciente che gli attivi del Fondo Interno Dedicato sono esposti ad oscillazioni dei mercati finanziari e che i rendimenti annunciati e realizzati nel passato non costituiscono alcuna garanzia per il futuro.

## IV. Fondi Assicurativi Specializzati

### 1. Definizione di Fondo Assicurativo Specializzato

Il Fondo Assicurativo Specializzato è un Fondo costituito dalla Compagnia, ma gestito separatamente dalle altre attività della Compagnia stessa.

Un Fondo Assicurativo Specializzato non offre alcuna garanzia di rendimento minimo da parte della Compagnia ed è aperto alla sottoscrizione di un solo Contraente.

### 2. Limiti generali d'investimento dei Fondi Assicurativi Specializzati

L'investimento dovrà, in ogni modo, rispettare i limiti d'investimento fissati dal CAA.

I Fondi Assicurativi Specializzati possono essere di tipo A, B, C e D, accessibili ai Contraenti delle Categorie A, B, C e D, quali indicati in precedenza.

### 3. Condizioni

A determinate condizioni e come descritto nell'Allegato alle Condizioni Generali, il Contraente può richiedere che il premio venga investito in un Fondo Assicurativo Specializzato. Tale richiesta comporterà una specifica due diligence da parte della Compagnia, che resta libera di accettare o meno.

### 4. Investimento

All'interno del Fondo Assicurativo Specializzato, il Contraente può scegliere liberamente gli attivi sottostanti il Contratto, previa autorizzazione della Compagnia. In tal caso, la scelta iniziale degli attivi effettuata al momento della sottoscrizione del Contratto non potrà più essere modificata, né dal Contraente né dalla Compagnia, durante tutta la durata del Contratto. Ciò comporta che il Contraente non è autorizzato a effettuare transazioni all'interno del Fondo Assicurativo Specializzato.

### 5. Proprietà degli attivi del Fondo

Il Contraente è cosciente che gli attivi del Fondo Assicurativo Specializzato sono di proprietà della Compagnia. In caso di liquidazione della stessa, il Contraente di un contratto di assicurazione legato a un Fondo Assicurativo Specializzato dispone solo di un privilegio comune a tutti gli assicurati come previsto dall'Art. 118 della Legge del 15 dicembre 2015 sul settore delle assicurazioni del Lussemburgo. Egli non beneficerà di alcun diritto preferenziale rispetto agli attivi del Fondo Assicurativo Specializzato, che lo metta in una situazione privilegiata in confronto agli altri Contraenti.

### 6. Rischi finanziari

Il Contraente è cosciente che gli attivi del Fondo Assicurativo Specializzato sono esposti a oscillazioni dei mercati finanziari e che i rendimenti annunciati e realizzati nel passato non costituiscono alcuna garanzia per il futuro.

## V. Fondi Esterni

### 1. Definizione di Fondo Esterno

Si definisce Fondo Esterno un organismo d'investimento collettivo costituito al di fuori di una compagnia di assicurazione e sottoposto a un procedimento di approvazione e di costante vigilanza prudenziale da parte di un'autorità di controllo statale.

### 2. Chiusura di un Fondo Esterno

In caso di chiusura di un Fondo Esterno, la Compagnia sostituirà questo Fondo con un Fondo Esterno di uguale natura.

### 3. Rischi finanziari

Il Contraente è cosciente che gli attivi del Fondo Esterno sono esposti a oscillazioni dei mercati finanziari e che i rendimenti annunciati e realizzati nel passato non costituiscono alcuna garanzia per il futuro.

## ALLEGATO 1 REGOLE E LIMITI D'INVESTIMENTO DEI FONDI INTERNI

Un estratto della Circolare 15/3 del CAA, relativa agli attivi ammissibili e ai loro limiti d'investimento globali e per emittente, è riportato nella tabella che segue che illustra le categorie di attivi e le regole di diversificazione osservate nella gestione del Fondo Interno.

Ai fini della tabella, per "Paesi della zona A" si intendono i Paesi membri dello Spazio Economico Europeo (SEE) o appartenenti al gruppo dei seguenti Paesi dell'OCSE: Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Svizzera o qualsiasi altro Paese o territorio che garantisca un controllo prudenziale equivalente a quello in vigore nell'Unione Europea, sia dal punto di vista delle norme che da quello della loro effettiva applicazione. Sono considerati in tal senso equivalenti i regimi prudenziali delle giurisdizioni che hanno pienamente trasposto le regole di Basilea II e Basilea 2,5, e che stanno trasponendo o hanno terminato di trasporre le regole riguardanti le esigenze di fondi propri basate sul rischio di Basilea III.

Qualsiasi riferimento a un determinato rating S&P si intende includere un rating equivalente presso un'altra agenzia di rating.

Per patrimonio mobiliare si intende il valore totale degli strumenti finanziari di proprietà del Contraente, più i depositi bancari e i contratti di assicurazione vita e di capitalizzazione, meno i debiti di qualsiasi natura.

Classi di attivi	Fondo Interno Collettivo di tipo N			Fondo Interno di tipo A			Fondo Interno di tipo B		
				Accessibile ai Contraenti che investono un minimo di 125.000 euro nell'insieme dei propri contratti presso la Compagnia e che dichiarano possedere un patrimonio in valori mobiliari di almeno 250.000 euro			Accessibile ai Contraenti che investono un minimo di 250.000 euro nell'insieme dei propri contratti presso la Compagnia e che dichiarano possedere un patrimonio in valori mobiliari di almeno 500.000 euro		
	Limiti per emittente	Limiti globali	Commenti	Limiti per emittente	Limiti globali	Commenti	Limiti per emittente	Limiti globali	Commenti

## A. Obbligazioni

1. Obbligazioni di un emittente pubblico dello SEE	senza limite	senza limite		senza limite	senza limite		senza limite	senza limite	
2. Obbligazioni di un emittente pubblico della zona A fuori dello SEE	senza limite	senza limite		senza limite	senza limite		senza limite	senza limite	
3. Obbligazioni di organismi internazionali di cui fanno parte almeno due Stati membri dello SEE	senza limite	senza limite		senza limite	senza limite		senza limite	senza limite	
a. Obbligazioni di banche di emissione di lettere di pegno	50%	senza limite		senza limite	senza limite		senza limite	senza limite	
4. Obbligazioni di un emittente non pubblico dello SEE negoziate su un mercato regolamentato	10%	senza limite		20%	senza limite		30%	senza limite	
5. Obbligazioni di un emittente non pubblico della zona A fuori dello SEE negoziate su un mercato regolamentato	10%	40%	limite generale applicabile al cumulo delle posizioni A5 e B2	20%	senza limite		30%	senza limite	
6. Obbligazioni di un emittente fuori zona A negoziate su un mercato regolamentato dello SEE	0,5%	2,5%	limite generale applicabile al cumulo delle posizioni A6 e B3	1%	5%	limite generale applicabile al cumulo delle posizioni A6 e B3	2,5%	10%	limite generale applicabile al cumulo delle posizioni A6 e B3
7. Obbligazioni di un emittente fuori zona A negoziate su un mercato regolamentato fuori dello SEE approvato dal Commissariat aux Assurances	0%	0%		1%	5%		2,5%	10%	
8. Obbligazioni di un emittente non pubblico della zona A non negoziate su un mercato regolamentato	5%	10%	limite generale applicabile al cumulo delle posizioni A8 e B5	10%	20%	limite generale applicabile al cumulo delle posizioni A8 e B5	10%	20%	limite generale applicabile al cumulo delle posizioni A8 e B5
9. Prodotti strutturati di tipo obbligazionario, soddisfacenti alle condizioni del punto 5.6.3 della lettera circolare									
a. emessi o garantiti da organismi internazionali a vocazione finanziaria di cui facciano parte almeno due Stati membri dello SEE	senza limite	senza limite		senza limite	senza limite		senza limite	senza limite	
b. emessi o garantiti da un istituto bancario della zona A, con un rating S&P superiore o uguale a A+	senza limite	senza limite		senza limite	senza limite		senza limite	senza limite	
c. emessi o garantiti da un istituto bancario della zona A, con un rating S&P uguale a A o A-	50%	senza limite	limite per emittente applicabile al cumulo delle posizioni A4, A5, A8, A9c, B1, B2, B5 e B6c	senza limite	senza limite	limite per emittente applicabile al cumulo delle posizioni A4, A5, A8, A9c, B1, B2, B5 e B6c	senza limite	senza limite	
d. emessi o garantiti da un istituto bancario della zona A, con un rating S&P uguale a BBB+ o BBB	25%	senza limite	limite per emittente applicabile al cumulo delle posizioni A4, A5, A8, A9d, B1, B2, B5 e B6d	50%	senza limite	limite per emittente applicabile al cumulo delle posizioni A4, A5, A8, A9d, B1, B2, B5 e B6d	senza limite	senza limite	

Classi di attivi	Fondo Interno Collettivo di tipo N			Fondo Interno di tipo A			Fondo Interno di tipo B		
				Accessibile ai Contraenti che investono un minimo di 125.000 euro nell'insieme dei propri contratti presso la Compagnia e che dichiarano possedere un patrimonio in valori mobiliari di almeno 250.000 euro			Accessibile ai Contraenti che investono un minimo di 250.000 euro nell'insieme dei propri contratti presso la Compagnia e che dichiarano possedere un patrimonio in valori mobiliari di almeno 500.000 euro		
	Limiti per emittente	Limiti globali	Commenti	Limiti per emittente	Limiti globali	Commenti	Limiti per emittente	Limiti globali	Commenti

**B. Azioni**

1. Azioni di un emittente dello SEE negoziate su un mercato regolamentato	10%	senza limite		20%	senza limite		30%	senza limite	
2. Azioni di un emittente della zona A fuori SEE negoziate su un mercato regolamentato	10%	40%	limite generale applicabile al cumulo delle posizioni A5 e B2	20%	senza limite		30%	senza limite	
3. Azioni di un emittente fuori zona A negoziate su un mercato regolamentato dello SEE	0,5%	2,5%	limite generale applicabile al cumulo delle posizioni A6 e B3	1%	5%	limite generale applicabile al cumulo delle posizioni A6 e B3	2,5%	10%	limite generale applicabile al cumulo delle posizioni A6 e B3
4. Azioni di un emittente fuori zona A negoziate su un mercato regolamentato fuori dello SEE approvato dal Commissariat aux Assurances	0%	0%		1%	5%		2,5%	10%	
5. Azioni di un emittente della zona A non negoziate su un mercato regolamentato	5%	10%	limite generale applicabile al cumulo delle posizioni A8 e B5	10%	20%	limite generale applicabile al cumulo delle posizioni A8 e B5	10%	20%	limite generale applicabile al cumulo delle posizioni A8 e B5
6. Prodotti strutturati di tipo azionario, soddisfacenti alle condizioni del punto 5.6.3 della lettera circolare									
a) emessi o garantiti da organismi internazionali a vocazione finanziaria di cui facciano parte almeno due Stati membri dello SEE	senza limite	senza limite		senza limite	senza limite		senza limite	senza limite	
b) emessi o garantiti da un istituto bancario della zona A, con un rating S&P superiore o uguale a A+	senza limite	senza limite		senza limite	senza limite		senza limite	senza limite	
c) emessi o garantiti da un istituto bancario della zona A, con un rating S&P uguale a A o A-	50%	senza limite	limite per emittente applicabile al cumulo delle posizioni A4, A5, A8, A9c, B1, B2, B5 e B6c	senza limite	senza limite	limite per emittente applicabile al cumulo delle posizioni A4, A5, A8, A9c, B1, B2, B5 e B6c	senza limite	senza limite	
d) emessi o garantiti da un istituto bancario della zona A, con un rating S&P uguale a BBB+ o BBB	25%	senza limite	limite per emittente applicabile al cumulo delle posizioni A4, A5, A8, A9d, B1, B2, B5 e B6d	50%	senza limite	limite per emittente applicabile al cumulo delle posizioni A4, A5, A8, A9d, B1, B2, B5 e B6d	senza limite	senza limite	

**C. OICR**

1. OICR conformi alla direttiva modificata 2009/65/CEE	senza limite	senza limite	limite generale applicabile al cumulo delle posizioni da C2 a D8.	senza limite	senza limite		senza limite	senza limite	
2. OICR di un Paese dello SEE non conformi alla direttiva modificata 2009/65/CEE	25%	40%		50%	senza limite	limite percentuale per emittente, elevato - per i contratti sottoscritti nel Paese d'origine del fondo - fino al maggior limite ammesso dalla legislazione ivi applicabile.	senza limite	senza limite	
3. OICR di un territorio dipendente da un Paese dello SEE	2,5%	5%	limite generale applicabile al cumulo delle posizioni da C2 a D8.	2,5%	senza limite		2,5%	senza limite	limite percentuale per emittente, elevato - per i contratti sottoscritti nel Paese d'origine del fondo - fino al maggior limite ammesso dalla legislazione ivi applicabile
4. OICR di un Paese della zona A fuori dello SEE	25%	40%		50%	senza limite		senza limite	senza limite	
5. OICR di un Paese fuori zona A	2,5%	5%		2,5%	senza limite		2,5%	senza limite	

**D. Fondi alternativi**

1. Fondo alternativo semplice con garanzie rinforzate	0%	0%		20%	senza limite	investimento autorizzato nei soli fondi di tipo aperto o che beneficiano di una garanzia di riscatto almeno semestrale; limite percentuale per emittente, elevato - per i contratti sottoscritti nel Paese d'origine del fondo - fino al maggior limite ammesso dalla legislazione ivi applicabile	30%	senza limite	investimento autorizzato nei soli fondi di tipo aperto o che beneficiano di una garanzia di riscatto almeno semestrale; limite percentuale per emittente, elevato - per i contratti sottoscritti nel Paese d'origine del fondo - fino al maggior limite ammesso dalla legislazione ivi applicabile
2. Fondo alternativo semplice senza garanzie rinforzate	0%	0%		2,5%	10%		2,5%	10%	
3. Fondo di fondi alternativo con garanzie rinforzate	25%	40%	investimento autorizzato nei soli fondi di tipo aperto, limite generale del 40% applicabile al cumulo delle posizioni da C2 a D8	50%	senza limite		senza limite	senza limite	
4. Fondo di fondi alternativo senza garanzie rinforzate	2,5%	5%		2,5%	senza limite		2,5%	senza limite	

Classi di attivi	Fondo Interno Collettivo di tipo N			Fondo Interno di tipo A			Fondo Interno di tipo B		
				Accessibile ai Contraenti che investono un minimo di 125.000 euro nell'insieme dei propri contratti presso la Compagnia e che dichiarano possedere un patrimonio in valori mobiliari di almeno 250.000 euro			Accessibile ai Contraenti che investono un minimo di 250.000 euro nell'insieme dei propri contratti presso la Compagnia e che dichiarano possedere un patrimonio in valori mobiliari di almeno 500.000 euro		
	Limiti per emittente	Limiti globali	Commenti	Limiti per emittente	Limiti globali	Commenti	Limiti per emittente	Limiti globali	Commenti

**E. Altri attivi**

<b>1. Fondi immobiliari di tipo aperto o che beneficiano di una garanzia di riscatto almeno semestrale, di un Paese della zona A</b>	2,5%	5%	investimenti autorizzati nei soli fondi di tipo aperto	5%	10%	investimenti autorizzati nei soli fondi di tipo aperto o che beneficiano di una garanzia di riscatto almeno semestrale; limite percentuale generale e per emittente, elevato - per i contratti sottoscritti nel Paese d'origine del fondo - fino al maggior limite ammesso dalla legislazione ivi applicabile	5%	10%	investimenti autorizzati nei soli fondi di tipo aperto o che beneficiano di una garanzia di riscatto almeno semestrale; limite percentuale generale e per emittente, elevato - per i contratti sottoscritti nel Paese d'origine del fondo - fino al maggior limite ammesso dalla legislazione ivi applicabile
<b>2. Conti a vista, a preavviso o a termine</b>	20%	20%	limite non applicabile ai fondi di liquidità di cui al punto 5.4 della Circolare	senza limite	senza limite		senza limite	senza limite	
<b>3. Interessi maturati e non estinti</b>			sono ammessi esclusivamente gli interessi sugli attivi di cui alla lettera A) della tabella			sono ammessi esclusivamente gli interessi sugli attivi di cui alla lettera A) della tabella			sono ammessi esclusivamente gli interessi sugli attivi di cui alla lettera A) della tabella
<b>4. Attivi accettati dietro accordo del Commissariat aux Assurances</b>	0%	0%		0%	0%		0%	0%	

**Un Fondo Interno Collettivo di tipo N** non può investire più del 10% dei suoi attivi in valori mobiliari di uno stesso emittente non pubblico diversi da quelli di cui alle lettere A9 e B6. Inoltre, il valore totale dei valori mobiliari detenuti dal Fondo Interno in tali emittenti nei quali investe più del 5% dei suoi attivi non può superare il 40% del valore degli attivi del Fondo Interno.

**Un Fondo Interno di tipo A** non può investire più del 20% dei suoi attivi in valori mobiliari di uno stesso emittente non pubblico diversi da quelli di cui alle lettere A9 e B6. Inoltre, il valore totale dei valori mobiliari detenuti dal Fondo Interno in tali emittenti nei quali investe più del 5% dei suoi attivi non può superare il 40% del valore degli attivi del Fondo Interno.

**Un Fondo Interno di tipo B** non può investire più del 30% dei suoi attivi in valori mobiliari di uno stesso emittente non pubblico diversi da quelli di cui alle lettere A9 e B6. Inoltre, il valore totale dei valori mobiliari detenuti dal Fondo Interno in tali emittenti nei quali investe più del 5% dei suoi attivi non può superare il 50% del valore degli attivi del Fondo Interno.

**Fondo Interno di tipo C.**

Fondi Interni di tipo C sono accessibili ai Contraenti che investono un minimo di 250.000 euro nell'insieme dei propri contratti presso la Compagnia e che dichiarano possedere un patrimonio in valori mobiliari di almeno 1.250.000 euro. Per un Fondo Interno di tipo C gli investimenti dovranno rispettare l'elenco degli attivi di cui alla presente tabella, ma non è imposto nessun limite né globale né per emittente da parte del CAA. Per gli attivi delle categorie D1 a D8 e E1 è richiesta una garanzia di riscatto di 12 mesi.

**Fondo Interno di tipo D.**

Fondi Interni di tipo D sono accessibili ai Contraenti che investono un minimo di 1.000.000 euro nell'insieme dei propri contratti presso la Compagnia e che dichiarano possedere un patrimonio in valori mobiliari di almeno 2.500.000 euro. Per un Fondo Interno di tipo D gli investimenti potranno essere effettuati senza restrizioni in tutte le categorie di strumenti finanziari ai sensi dell'allegato 3 qui di seguito riportato della circolare e in conti bancari di qualsiasi tipo, compresi i conti di metalli preziosi, con l'esclusione di ogni altro attivo finanziario.

**Fondo Interno di tipo D****Lista degli strumenti finanziari**

- Valori mobiliari.
- Strumenti del mercato monetario.
- Quote di un organismo di investimento collettivo.
- Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.
- Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione).
- Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica.

7. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 della sezione C e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati.
8. Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.
9. Contratti finanziari differenziali.
10. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella sezione C, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione;
11. Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).

**Nota bene:** Le unità di conto denominate “monete virtuali” (“virtual currencies” quali Bitcoin, Ripple, Ether, etc.) sono una rappresentazione numerica di valore che non è né emessa né garantita da una banca centrale o autorità pubblica, e che non gode quindi dello statuto legale di una valuta o di una moneta.

Queste “monete virtuali” non sono quindi considerate come strumenti finanziari.

La lista degli strumenti finanziari (punti 1 a 11) è quella dell'allegato 1, sezione C, della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (direttiva MIFID II).

## ALLEGATO 2 REGOLE E LIMITI D'INVESTIMENTO DEI FONDI ESTERNI

Tipo di Fondo	Limite generale di autorizzazione <sup>1</sup>	Limite di autorizzazione nel Paese di origine del Fondo <sup>2,3</sup> (applicabile se superiore al limite generale di autorizzazione)
<b>OICR</b>		
OICR conformi alla direttiva modificata 2009/65/CEE	100%	100%
OICR di un Paese dello SEE non conformi alla direttiva modificata 2009/65/CEE	25%	Utilizzo autorizzato a concorrenza del limite previsto dalla legislazione locale <sup>4</sup> applicabile ai contratti di assicurazione legati a fondi d'investimento.
OICR di un territorio dipendente da un Paese dello SEE	2,5%	Utilizzo autorizzato a concorrenza del limite previsto dalla legislazione locale <sup>4</sup> applicabile ai contratti di assicurazione legati a fondi d'investimento.
OICR di un Paese della zona A fuori dello SEE	25%	
OICR di un Paese fuori zona A	2,5%	
<b>Fondi alternativi</b>		
Fondi di fondi alternativi con garanzie rinforzate	25%	Investimenti autorizzati unicamente in fondi di tipo aperto. Utilizzo autorizzato a concorrenza del limite previsto dalla legislazione locale <sup>4</sup> applicabile ai contratti di assicurazione legati a fondi d'investimento.
Fondi di fondi alternativi senza garanzie rinforzate	2,5%	Investimenti autorizzati unicamente in fondi di tipo aperto. Utilizzo autorizzato a concorrenza del limite previsto dalla legislazione locale <sup>4</sup> applicabile ai contratti di assicurazione legati a fondi d'investimento.
Fondi alternativi semplici con garanzie rinforzate	0%	
Fondi alternativi semplici senza garanzie rinforzate	0%	
<b>Fondi d'investimento diversi dagli OICR e dai fondi alternativi</b>		
Fondi immobiliari di tipo aperto di un Paese della zona A	2,5%	Utilizzo autorizzato a concorrenza del limite previsto dalla legislazione locale <sup>4</sup> applicabile ai contratti di assicurazione legati a fondi d'investimento.

<sup>1</sup> Per i contratti conclusi da Contraenti che soddisfano le condizioni di premio e di patrimonio per investire in un contratto dedicato, i limiti generali di autorizzazione sono rimpiazzati da quelli dell'Allegato 1 relativi a tale tipo di contratto dedicato.

<sup>2</sup> Per Paese di origine di un fondo esterno si intende il Paese nel quale il fondo è domiciliato, e, per i fondi esterni domiciliati in un territorio dipendente da un Paese dello SEE, s'intende quest'ultimo Paese.

<sup>3</sup> Per utilizzo nel Paese di origine del fondo s'intende il suo utilizzo nell'ambito dei contratti di assicurazione regolati dalla legge su contratto di assicurazione dello Stato membro di origine del fondo. Un contratto di assicurazione è normalmente soggetto alla legge dello Stato di residenza del Contraente al momento della sottoscrizione, ma la Direttiva 90/619/CEE prevede che le parti del contratto possano scegliere la legge dello Stato membro di cui un contraente persona fisica sia cittadino nel caso in cui tale persona fisica sia cittadino di uno Stato membro diverso dalla sua residenza al momento della conclusione del Contratto. Così come un cambio di residenza del Contraente non ha effetto sulla legge applicabile al suo Contratto, allo stesso modo non ha alcuna influenza sui limiti d'investimento previsti dalla tabella qui sopra.

<sup>4</sup> In assenza di una specifica restrizione prevista dalla legislazione locale, il limite di utilizzo è del 100%.

